

Avv. Fabio Antonucci

Gestore della crisi OCC

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 12, Cavallino (LE) 73020
C.F. NTNFBA86D22C978W – P. IVA 0522810755
fabioantonucci.legale@pec.it, +39 3287064263

TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Commerciale

Si comunica che il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale – nell’ambito della procedura di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt 66 e seg. C.C.I.I. avente nr. 210-1/2023 P.U., ha emesso sentenza di omologa del Piano di Ristrutturazione debiti del consumatore n. 210-1/2023 R.G.P.U. del 26/01/2023 disponendo, tra l’altro, che il debitore Giancarlo Monastero provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto nel piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della graduazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi.

Il Tribunale di Lecce dichiara altresì chiusa la procedura ai sensi dell’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 14/2019.

Il professionista Incaricato OCC

PEC: fabioantonucci.legale@pec.it

email: fabioantonucci@hotmail.it

Cavallino (LE)

Avv. Fabio Antonucci

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:

ANTONUCCI FABIO

Data: 29/01/2024 10:54:52



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Antonio Barbetta, ha emesso la seguente,

**SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI
DEL CONSUMATORE EX ART. 70, COMMA 7, D.Lgs. n.14/2019**

Visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 14.11.2023 da **Monastero Giancarlo**, [REDACTED]

[REDACTED]
lavoratore dipendente, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Stocco Francesco e dall'avv. Licchelli Irene Maria (pec: francesco.stocco@legalmail.it; irenemarialicchelli@pec.it), giusta mandato allegato al fascicolo telematico, con l'ausilio del gestore della crisi **avv. Fabio Antonucci**;

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti *ex art.2*, comma 1, lett. c), D. Lgs. n.14/2019, il decreto di ammissibilità *ex art. 70*, comma 1, d.lgs. n.14/2019;

Rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dalla disciplina in materia), in ragione del fatto che l'istante ha una situazione debitoria che trae origine dall'accesso al credito, mediante l'accensione di numerosi finanziamenti prima ipotecari e poi chirografari, a partire dall'anno 2015, da utilizzare per fare fronte a gravosi impegni familiari, per sostenere importanti ed impreviste spese per la cura di linfangite ed ipertensione essenziale, nonché veniva colpito da un'infezione acuta della pelle con ulcerazioni croniche (c.d. erisipela) che coinvolgeva l'arto inferiore destro, interessato da trattamenti medici e da una lunga degenza, senza trascurare la necessità di ristrutturare il tetto dell'abitazione (anno 2020), a causa di un grave cedimento delle travi del solaio, la cui armatura si presentava ammalorata in più punti, costrinse il Monastero a sostenere ingenti spese per la ristrutturazione, conclusasi nel 2021 con la sostituzione degli infissi, ormai danneggiati dalle pregresse infiltrazioni;

considerata la situazione familiare di Monastero Giancarlo [REDACTED]
[REDACTED]

osservato che i debiti contratti per i quali il ricorrente ha prodotto istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento sono nella loro totalità riconducibili a Monastero Giancarlo;



Osservato, in particolare, che la storia finanziaria dell'istante ha avuto la seguente evoluzione:

- mutuo ipotecario [redacted] contratto con Banca Intesa San Paolo [redacted], finalizzato ad acquistare [redacted], da restituirsì in [redacted] al mese, fino alla scadenza finale del [redacted], per un totale di € [redacted];

- Intesa Sanpaolo, finanziamento [redacted], per un importo pari ad euro [redacted], 7;

- successivo finanziamento da [redacted];

- rinnovazione finanziamento [redacted];

- Sanzioni [redacted];

considerato che l'istante ha un indebitamento complessivo pari ad euro [redacted] ed un esborso mensile pari a circa il 60% del rapporto rata/reddito che non avrebbe lui consentito, così come non gli ha consentito di tenere fede agli impegni finanziari assunti che ammontano ad euro [redacted], a fronte di uno stipendio mensile di Monastero Giancarlo a fronte di uno stipendio di euro [redacted];

atteso che il piano riassunto dal gestore della crisi dell'O.C.C. nella relazione particolareggiata e successiva integrazione, depositata il 17.11.2024;

Rilevato che il tutto sarebbe corrisposto, suddiviso in [redacted] (pari al netto dello stipendio, decurtate le spese per il sostentamento), con riferimento ai chirografari nella misura del 10%, oltre al pagamento quasi integrale dei privilegiati e prededucibili come da proposta;

Atteso che la domanda di omologazione è non accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, alla luce dei chiarimenti e modifiche apportate dall'O.C.C., sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta;

Considerato che non risultano atti in frode;

Atteso che gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore si estendono anche ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. n.14/2019, e per analogia ai finanziamenti con delega;



Considerato che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 c.c., né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili e non falciabili;

Considerato che l'O.C.C. ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro, logico, esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che non occorre procedere alla nomina di un liquidatore, in ragione del concreto contenuto del piano, stante l'assenza di beni da porre in vendita e dovendo provvedere l'OCC a verificare mensilmente che le somme destinate ai creditori, siano effettivamente ad essi attribuite dal debitore con cadenza mensile e secondo quanto previsto nel medesimo piano;

Ritenuto che all'attuazione del piano provvederà dunque lo stesso debitore sotto la stretta vigilanza del gestore, avv. Fabio Antonucci, al quale il ricorrente dovrà fornire mensilmente prova dei pagamenti;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione debiti del consumatore proposto da **Monastero Giancarlo**, [REDACTED]

Dispone che l'O.C.C. – Gestore della crisi nominato, avv. Fabio Antonucci, cui sono attribuiti i poteri di cui all'art. 71, comma 1, d.lgs. n.14/2019, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento dei debitori e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;

Dispone più specificamente, che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto nel piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della graduazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi; i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno tempestivamente essere poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo Giudice designato; l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;

dispone l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);



Dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, comma 1, d.lgs. n.14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

Dispone che la liquidazione del compenso spettante all'O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta dei professionisti;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'O.C.C.;

Dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, d.lgs. n.14/2019.

Lecce, 26 gennaio 2024

Il Giudice designato

dott. Antonio Barbetta

